



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
AOO_009/PROT
24/01/2018 - 0000674
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**
Direzione generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

per conoscenza

Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Presidente della Giunta Regionale
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Assessore alla qualità dell' Ambiente
assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

Capo di Gabinetto del Ministro Gianluca Galletti
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Taranto
provincia.taranto@legalmail.it


Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

ASL Taranto
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Arpa Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AReSS
dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it




Oggetto: precisazioni in ordine alla nota prot. n. 471 del 22 gennaio 2018 e riscontro al comunicato Ministero Galletti del 23 gennaio 2018.

Facendo seguito ai contenuti della nota in oggetto esplicitata ed in riferimento al comunicato stampa del Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, pubblicato il giorno 23 Gennaio a.c., si rende necessario effettuare alcune precisazioni.

Il *"Rapporto di Valutazione del Danno sanitario Stabilimento ILVA di Taranto"* redatto dalle Agenzie regionali individuate e preposte ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, di attuazione della Legge n. 231/2012, riporta conclusioni diverse e ulteriori rispetto a quanto semplicisticamente estrapolato da codesto Ministero. I competenti enti esclusivamente in virtù delle previsioni della Tabella 1 del punto 2.2.1 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, in considerazione della circostanza per cui *"le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano, per gli anni considerati 2014-2015 e 2016, i livelli fissati dalle norme"*, hanno arrestato la valutazione al primo livello. La metodologia prevista dal Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 ha formato oggetto di contestazione da parte della Regione e da parte degli Enti regionali preposti all'applicazione fin dall'emanazione del medesimo decreto rischiando tra l'altro di vanificare la Valutazione del Danno sanitario così come concepita a livello regionale sulla base della LR 21/2012 con i connessi effetti inerenti la tutela preventiva degli effetti sanitari.

I medesimi Enti nelle conclusioni del *"Rapporto di Valutazione del Danno sanitario Stabilimento ILVA di Taranto"* hanno comunque rimarcato che *"La lettura di questi risultati, anche alla luce della letteratura più recente sugli effetti nocivi dell'inquinamento ambientale di origine industriale, depone a favore dell'esistenza di una relazione di causa-effetto tra emissioni industriali e danno sanitario nell'area di Taranto. [...] Tali risultati indicano la necessità di proseguire la sorveglianza epidemiologica della popolazione residente, garantendo contestualmente l'attuazione di tutte le misure preventive atte a tutelare la salute della popolazione residente in questo territorio, compresa l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni industriali. Va peraltro rimarcato, nuovamente, che l'attuale quadro ambientale di riferimento, che è alla base della metodologia del citato Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, riflette il quadro emissivo attuale, fortemente condizionato dalla transitoria chiusura di buona parte delle cokerie, che rappresentano la sorgente più rilevante di inquinanti cancerogeni nell'area di Taranto. Tale quadro potrebbe mutare anche drasticamente, determinando un impatto misurabile sulla salute quando, al termine delle procedure previste dal riesame dell'AIA 2012 prima, dal DPCM 14/03/14 (Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria), in seguito, recentemente modificato dal DPCM del 29/09/2017, tutti gli impianti potranno funzionare, con l'assetto produttivo autorizzato anche al di sopra del limite di 6 milioni di tonnellate annuali di acciaio imposto dall'art. 2 dell'ultimo DPCM [...] Alla luce delle persistenti criticità sanitarie, associate specificamente alle emissioni dello stabilimento siderurgico, si ribadisce la necessità di prescrivere almeno l'adozione delle migliori tecniche disponibili per il massimo contenimento delle emissioni e di considerare l'opportunità di prevedere, in collaborazione con gli Organi tecnici centrali, la realizzazione di una valutazione preventiva dell'eventuale impatto sanitario associato con gli scenari emissivi derivanti dal quadro delle autorizzazioni ambientali."*


Fermi restando gli adempimenti connessi con la LR 21/2012 di competenza regionale, è evidente che alcuna competenza è attribuita alla Regione in ordine alla "Redazione del Rapporto di



Valutazione del Danno Sanitario dell'Ilva di Taranto" redatto da Arpa Puglia, AreSS e ASL ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013. La citata norma statale non prevede alcuna procedura di validazione dei dati ambientali in input alla procedura di analisi, tanto meno una validazione dei risultati. A tal proposito corre l'obbligo di evidenziare, benché la norma statale non lo preveda, alcune criticità, ad integrazione di quanto già detto nella missiva di cui alla nota prot. n. 471 del 22 gennaio 2018, per cui la Regione Puglia intende farsi parte diligente:

- i dati ambientali utilizzati per la definizione dello scenario emissivo fanno riferimento all'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, sviluppato sulla base della metodologia EMEP-CORINAIR attraverso il software IN.EM.AR. Puglia 2010 (versione rev.1), elaborate per l'area che interessa i comuni di Taranto e Statte. **Pertanto trattasi di dati rilevati dalle banche dati emissive nazionali (ISPRA) e internazionali (E-PRTR) compilate utilizzando i dati nominali di esercizio riportati nelle autocertificazioni prodotte dai Gestori;**
- l'area in questione risulta essere caratterizzata da elevate emissioni in atmosfera generate da attività di tipo industriale, con particolare riguardo alle seguenti sostanze: idrocarburi policiclici aromatici, benzo(a)pirene e diossine. **Tuttavia, non si hanno misure sistematiche e risultati analitici, in termini di emissioni convogliate, diffuse e fuggitive, dal 2010 (e neanche antecedenti) che qualifichino e quantifichino l'intero comparto emissivo dell'area industriale di Taranto.** Tanto si evidenziava nella precedente missiva regionale di cui alla nota prot. n. 471 del 22 gennaio 2018;
- con riferimento ai dati relativi ai **sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)** si rileva che gli stessi non risultano allegati al Rapporto, né risulta presente la procedura di validazione adottata dall'Autorità di Controllo e gli esiti della stessa, la **conformità dei monitoraggi alla norma UNI EN 17025, alla UNI EN 14181 2005 aggiornata al 2015 e alle norme QAL 1 e 2,** né sono specificati quali e quanti punti di emissione risulterebbero monitorati, tanto meno è noto il periodo di osservazione del dato;
- con riferimento ai dati relativi alle emissioni diffuse (areali), si ritrova un dato stimato (e non misurato) riferito alle caldaie "non industriali" con potenza termica inferiore a 50 MW e nulla si dice in merito ai valori misurati in termini quali-quantitativi di emissione diffuse derivanti dal comparto industriale, ovvero dal complesso siderurgico ILVA (e non solo), al quale complesso è riconducibile il 66% del dato relativo al parametro del PM10. Per quel che riguarda alcuni microinquinanti organici come il benzo(a)pirene e i PCDD/F al comparto industriale e, nello specifico allo stabilimento ILVA, è attribuibile il 99% di dette emissioni. **Pertanto, il dato preso a riferimento risulta gravemente sottostimato.**
- **nulla si dice in ordine alle emissioni fuggitive che, nel caso di impianti efficienti, unitamente alle diffuse, risultano normalmente maggiori dell'80% del valore delle emissioni convogliate. Tale dato, nel caso in specie,** visti i numerosi fenomeni di *slopping*, i malfunzionamenti frequenti e le lavorazioni operate in assenza di sistemi di contenimento (area GRF, area parchi, ecc...) **dovrebbe essere riconsiderato in eccesso.**

Rispetto al quadro rassicurante fornito da codesto Ministero circa la qualità dell'aria nel contesto tarantino, si conferma che le evidenze a cui si è fatto riferimento sono relative



esclusivamente alla misure di inquinanti in aria ambiente, come rilevato dalle centraline della Rete Regionale della Qualità dell'aria che restituiscono un dato assolutamente parziale.

Ferme restando le verifiche in corso circa la bontà dei dati rilevati dalle centraline della RRQA, atteso che la Regione ha chiesto ad ARPA Puglia con nota prot. n. 4250 del 5 luglio 2017 i report di manutenzione delle centraline e di validazione dei dati prodotti al fine di verificare la conformità alle Linee Guida ISPRA e alle norme tecniche di cui al decreto 30 marzo 2017 "Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura", si evidenzia, a titolo di esempio che i dati rilevati dalla stazione ubicata a Talsano e qualificata come "di fondo" (FS) riportano valori di benzo(a)pirene, dal 2013 al 2015, maggiori di quelli rilevati in via Adige e in Via Machiavelli, quest'ultima prospiciente il quartiere Tamburi, risultanza che dovrebbe da sola far riflettere sulla coerenza del dato ai fini dell'espressione di un giudizio positivo in ordine alla qualità dell'aria ambiente.

Al riguardo della Rete di Monitoraggio dell'Ilva di cui alla prescrizione n. 85 del DVA-DEC 547 del 26/10/2012 che attiene la rete di monitoraggio ottico spettrale a perimetro dello Stabilimento, si evidenzia come essa esuli completamente dalle competenze della Regione Puglia in quanto discendente dalle disposizioni ministeriali di cui al Decreto AIA n. 547 del 2012. Analoga considerazione vale per i deposimetri, per la stazione di monitoraggio di via Orsini, per i punti di monitoraggio e controllo delle emissioni convogliate e fuggitive che sono tutti di competenza ministeriale rientrando appunto nel PMeC dell'AIA 2012.

Inoltre, con riferimento a quest'ultima Rete, non è accertato che il deposimetro attualmente posizionato in Via Orsini a Taranto, in corrispondenza di una delle sei stazioni di tale rete, intercetti efficacemente i microinquinanti emessi da ILVA verso il quartiere Tamburi, in assenza di un opportuno studio di ricaduta degli inquinanti.

Il mancato aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera, la carenza di dati analitici relativi al completo comparto emissivo industriale (segnatamente riferita alle emissioni diffuse, fuggitive e convogliate), l'assenza di una valutazione di idoneità dei punti di monitoraggio "AIA", l'assenza di compiute elaborazioni riferite ai pur esigui dati disponibili nella VdS presentata rende parziali i relativi esiti che risultano comunque critici per quanto evidenziato nelle conclusioni sopra richiamate.

A titolo di esempio, in termini di area vasta, dagli esiti analitici relativi ai microinquinanti organici nelle deposizioni atmosferiche totali in agro di Taranto e Statte, aggiornate a tutto gennaio 2017, effettuate da Arpa Puglia, si desume che per il periodo 2008-2012 tutte le postazioni monitorate hanno fatto osservare medie annuali eccedenti le soglie tollerabili definite in diversi paesi UE e che, in particolare il parametro "Totale TEQ PCDD/F + PCB" che "Benzo(a)pirene", risulta ad oggi ancora particolarmente elevato (>50 ng/m² die) per la postazione Deledda rispetto alla postazione di fondo Talsano (<10 ng/m² die). È anche possibile discernere una tendenza al rialzo per tutti i parametri a partire dall'anno 2014, particolarmente evidente per la postazione Masseria Carmine. Inoltre, si è osservata una forte criticità in riferimento ai valori elevati di PCDD/F riscontrati nei campioni di deposizioni atmosferiche nel sito di monitoraggio di via Orsini (quartiere Tamburi) a Taranto nei mesi di novembre 2014 e febbraio 2015 ("Diossina nel quartiere Tamburi- Relazione integrativa sulle deposizioni", prot. Arpa n. 28787 del 09/05/2017). Nella stessa Appendice I, sono riportati anche i documenti relativi agli esiti di ulteriori monitoraggi ambientali effettuati da ARPA,



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE

sia attraverso la rete deposimetrica per determinare i tassi di deposizione secca e umida di microinquinanti organici e inorganici che gli esiti di campagne vento-selettive al quartiere Tamburi.

Tali criticità relative alla presenza di valori elevati di microinquinanti organici è alla base del procedimento penale in corso per avvelenamento di sostanze alimentari e non di certo per il superamento del PM10 come riportato da alcuni giornali mezzo stampa.


Con espresso riferimento poi, alle attività di monitoraggio e controllo all'interno, a perimetro ed in alcuni punti esterni allo stabilimento siderurgico di Taranto di competenza dell'Autorità di Controllo nazionale ISPRA, che opera sulla base di una convenzione quadro in coordinamento con Arpa Puglia, si fa rilevare l'incompleta attuazione del PMeC, evidenziando altresì che i 18 protocolli operativi discendenti da quest'ultimo non risultano noti alla scrivente Amministrazione, rendendo *medio tempore* completamente incerti e indefiniti tempi e modalità di attuazione del PMeC e relativi esiti.

In ultimo, richiamando i contenuti dell'istanza di riesame AIA del complesso ILVA di Taranto formulata dalla scrivente Amministrazione con nota prot. n. 146 del 25 gennaio 2017, si rammenta come fosse stata richiesta la revisione dei limiti emissivi del PM10 e di altri inquinanti tale da consentire un impatto sanitario sostenibile, a fronte di evidenze sugli elevati valori di tossicità. La succitata istanza di riesame è stata, tuttavia, rigettata dal MATTM sulla base della principale e dirimente argomentazione per cui *"non si evince quali siano i nuovi elementi istruttori acquisiti e ritenuti rilevanti, necessari presupposti del riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006"* nonché che *"non è possibile evincere i limiti di emissioni di quali specifici inquinanti emessi debbano essere oggetto di riesame"*, pur a fronte di specifiche indicazioni in tal senso formulate nell'istanza. **In tal senso si ritiene assolutamente grave l'assenza di tutti i suddetti esiti chimico analitici.**

A tal riguardo si segnala che nel Parere Motivato della Commissione rif. SG D/6393 del 28/04/2017, in ordine alla procedura di infrazione comunitaria 2014_2147 denominata *"Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia. ENVI Ambiente direttiva 2008/50/CE"*, **è stato riferito che la Procedura si è evoluta, aggravandosi, dalla fase di "messa in mora" alla attuale fase di "parere motivato", propedeutica alla fase sanzionatoria, fatta salva la possibilità dello Stato italiano di argomentare nel merito, con il supporto delle amministrazioni coinvolte.** Per la zona IT1613 ovvero "Puglia- Zona Industriale" il citato Parere Motivato così riferisce: "le emissioni industriali costituiscono la principale fonte delle concentrazioni di PM10 nella zona interessata e la risposta alla lettera di costituzione in mora non contiene informazioni relative alla revisione delle pertinenti autorizzazioni, per cui il problema non è stato affrontato, ...". Si evidenzia in questo senso una chiara contraddizione tra quanto individuato come necessario dalla Commissione Europea ed il riscontro ministeriale all'Istanza di Riesame ILVA.

I funzionari AP

Ing. Daniela Battista 

Ing. Francesco Corvace 

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano 

